

Dispositivo

1) Applicando un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni rese dagli avvocati, dagli avvocati presso il Conseil d'État e la Cour de cassation e dai procuratori legali, per le quali questi sono indennizzati totalmente o parzialmente dallo Stato nell'ambito dell'assistenza legale, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 96 e 98, n. 2, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 19 del 24.1.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 giugno 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — British American Tobacco (Germany) GmbH/Hauptzollamt Schweinfurt.

(Causa C-550/08) (¹)

(Direttiva 92/12/CEE — Prodotti soggetti ad accisa — Importazione di tabacco greggio non soggetto ad accisa nell'ambito del regime di perfezionamento attivo — Trasformazione in tabacco spuntato — Circolazione tra Stati membri — Documento di accompagnamento)

(2010/C 221/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: British American Tobacco (Germany) GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Schweinfurt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione degli artt. 5, n. 2, e 15, n. 4, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Tabacco spuntato soggetto ad accisa, prodotto in uno Stato membro nell'ambito del regime di perfezionamento attivo nella forma del si-

stema di sospensione, in base a tabacco greggio non soggetto ad accisa durante la sua importazione nel territorio comunitario — Necessità per l'applicazione del regime di sospensione dei dazi alla circolazione intracomunitaria di tale prodotto del tabacco, di un documento di accompagnamento fornito dallo speditore conformemente all'art. 18, n. 1, della direttiva 92/12/CEE.

Dispositivo

L'art. 5, n. 2, primo comma, primo trattino, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che prodotti soggetti ad accisa (come il tabacco lavorato), ricavati da prodotti non soggetti ad accisa (come il tabacco greggio) importati nella Comunità in regime di perfezionamento attivo, sono considerati in regime di sospensione dei dazi di accisa ai sensi di tale disposizione, sebbene essi siano diventati prodotti soggetti ad accisa solo in forza della loro trasformazione sul territorio della Comunità, in modo da poter circolare tra Stati membri senza che l'amministrazione possa richiedere il documento amministrativo o commerciale di cui all'art. 18, n. 1, di tale direttiva.

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-571/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 95/59/CE — Imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati — Art. 9, n. 1 — Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti — Normativa nazionale che impone un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette — Giustificazione — Tutela della sanità pubblica)

(2010/C 221/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e L. Pignataro, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, successivamente G. Palmieri, agenti e F. Arena, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40) — Fissazione di prezzi minimi — Omologazione dei prezzi

Dispositivo

1) *La Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo di vendita per le sigarette, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 55 del 7.3.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv/Petar Dimitrov Kalinchev

(Causa C-2/09) (¹)

(Accise — Tassazione dei veicoli usati — Prelievo sui veicoli usati importati superiore a quello gravante sui veicoli a motore già circolanti nel territorio nazionale — Prelievo dipendente dall'anno di fabbricazione e dal chilometraggio dei veicoli — Nozione di «prodotti nazionali similari»)

(2010/C 221/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv

Convenuto: Petar Dimitrov Kalinchev

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven Administrativen Sad (Bulgaria) — Interpretazione degli artt. 25 e 90, primo comma, del Trattato CE e dell'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Imposta nazionale (accisa) gravante sugli autoveicoli usati provenienti da uno Stato membro al momento della loro introduzione nel territorio nazionale, superiore all'accisa dovuta sugli autoveicoli nuovi introdotti nel medesimo territorio nazionale, i quali, essendo già in circolazione, non sono più soggetti ad accisa al momento della loro successiva rivendita come veicoli usati — Nozione di «prodotti nazionali similari» — Compatibilità della normativa nazionale con la normativa comunitaria

Dispositivo

1) *L'art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, non trova applicazione in una controversia come quella di cui alla causa principale e non può pertanto ostare all'istituzione, da parte di uno Stato membro, di un regime di prelievo mediante accisa sugli autoveicoli usati all'atto della loro introduzione nel territorio di uno Stato membro, accisa che non è direttamente dovuta in caso di rivendita di autoveicoli che si trovano già nel territorio di tale Stato membro e per i quali detta accisa è stata già versata in occasione della loro iniziale introduzione nel territorio dello Stato membro, purché detto regime non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera.*

2) *L'art. 110, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che i veicoli usati importati in Bulgaria devono essere considerati come prodotti similari ai veicoli usati già immatricolati nel territorio di tale Stato e che sono stati importati nel territorio di detto Stato come veicoli nuovi, indipendentemente dalla loro origine.*

3) *L'art. 110, primo comma, TFUE osta ad un regime differenziato dell'accisa applicato da uno Stato membro agli autoveicoli in circostanze analoghe a quelle della fattispecie, laddove tale regime gravi in modo diverso sui veicoli usati importati da altri Stati membri e sui veicoli usati già immatricolati nel territorio di detto Stato che sono stati importati in tale territorio come veicoli nuovi.*

(¹) GU C 55 del 7.3.2009.